



COMUNE DI ROVIGO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 21/04/2022

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, TRIBUTI, RISORSE UMANE

SEZIONE TRIBUTI

PRESENTATA DA: PAVANELLO ANDREA

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF)
DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI PERIODO 2022/2025**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Beccati Genny

RELAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR", integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF;
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF recante "Disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 363/2021/R/RIF ad oggetto "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";



COMUNE DI ROVIGO

- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la Deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

- la deliberazione dell’Autorità 15/2022/R/RIF ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”;

- al comma 683 dispone che “il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”;

Richiamato l’articolo 1, comma 169 della legge 296/06 stabilisce che: “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l’art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge di 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale “*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*”;

Dato atto che con la deliberazione dell’Autorità 363/2021/R/RIF ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, Arera ha configurato una nuova metodologia tariffaria ampliando il periodo regolatorio al 2022/2025, confermando l’impostazione generale prevista dalla Delibera 443/2019/R/RIF, (MTR-1), basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;

Richiamato, l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Premesso che il metodo tariffario previsto da Arera e adottato prevede che i costi di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno “a”, ad es anno 2022, per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell’anno di riferimento “a-2”, nell’esercizio anno 2020, come risultanti da fonti contabili obbligatorie, e ai fini dell’aggiornamento i costi



COMUNE DI ROVIGO

vengono rivalutati in funzione del tasso di inflazione relativo all'anno *a*, come indicato dall'art. 7 dell'allegato A alla Deliberazione Arera 363/2021;

Dato atto che il piano finanziario che sarà predisposto riguarderà un periodo regolatorio 2022/2025 mentre le tariffe della Tari che saranno definite in seguito all'adozione del Pef saranno solo quelle dell'anno 2022, ai sensi del punto 7.5 delibera 363/2021;

Dato atto che il Piano finanziario 2022/2025 è stato calcolato in funzione dei costi del Comune e di quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia stradale, seguendo le linee previste dall'Autorità, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di servizio e di investimento, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2), come previsto dalla Deliberazione di Arera n. 363/2021;

Che con nota del 29 Ottobre 2021, Ns prot. 78195, il Comune di Rovigo chiede al Consiglio di Bacino informazioni in merito alle tempistiche per l'adozione del PEF Tari anno 2022;

Che in data 25 Novembre 2021 il Consiglio di Bacino Rovigo, Ns prot. 85312 medesima data, comunica che ha avviato il percorso di predisposizione dei Piani Economici Finanziari 2022, invitando i Comuni alla predisposizione dei dati economici e tecnici necessari alla predisposizione dei PEF da inviare entro la data del 10 Dicembre 2021;

Che il Comune di Rovigo, con prot. 89127 del 09 Dicembre 2021, ha trasmesso al Consiglio di Bacino Rovigo i documenti necessari alla predisposizione del Pef 2022/2025, i quali sono stati opportunamente modificati e trasmessi in data 9 Febbraio 2022, Ns prot. 9372, a seguito di riunioni intercorse alla presenza del Direttore del Consiglio di Bacino e del consulente esperto della regolazione dei rifiuti nominato dal Consiglio di bacino stesso;

Che in data 16 Marzo 2022, Ns prot. 18013, il Consiglio di Bacino Rovigo ha comunicato la proroga dei termini di approvazione dei PEF 2022-2025 al 30 Aprile 2022, ai sensi di quanto disposto dall' 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge 25 Febbraio 2022, n. 15, succitato;

Che in data 17 Marzo 2022, Ns prot. 18461, il Comune di Rovigo, al fine di consentire il regolare svolgimento dell'iter Consigliare di adozione delle Delibere chiede al Consiglio di Bacino Rovigo la trasmissione dei PEF 2022/2025 opportunamente adottati entro la data del 05 Aprile 2022;

Dato atto che l'Ufficio Tributi, ha vagliato, insieme all'Ente territorialmente competente e ad un esperto di regolazione dei rifiuti incaricato dal Consiglio di Bacino stesso, i costi inseriti nel PEF, e che durante uno degli incontri è emerso che il passaggio da Tari tributo a Tariffa puntuale, TARIP, per l'anno 2023 non è ancora stato ben definito e necessita dell'adozione di una deliberazione di Consiglio Comunale propedeutica all'effettivo passaggio a tariffa puntuale;

Che l'Ufficio Tributi, con prot. 22719 del 04/04/2022, ha informato l'Amministrazione Comunale di quanto emerso nel corso dei succitati incontri con il Consiglio di Bacino, comunicando inoltre che *“l'ufficio Tributi ritiene opportuno informare l'Amministrazione Comunale che, in assenza delle suddette deliberazione Comunali che definiscano espressamente il passaggio a tariffa puntuale dal 2023, ritiene cautelativo, in accordo con il Consiglio di Bacino, mantenere a livello di PEF 2022/2025, anche per l'anno 2023 le regole di applicazione previste per la Tari tributo con la relativa suddivisione dei costi fra Ecoambiente ed il Comune come attualmente avviene.”*;

Dato atto che a seguito della comunicazione dell'Ufficio Tributi, succitata, il Consiglio di Bacino Rovigo in data 08 Aprile 2022, Ns prot. 24419 del 11 Aprile 2022, ha trasmesso per pec una *“nota informativa in merito al passaggio a tariffa corrispettiva nel Comune di Rovigo”*, che si ritiene opportuno riportare nella sua interezza : *“ Nella fase di predisposizione del PEF 2022-2025, per la prima volta di durata pluriennale in base al Metodo Tariffario Rifiuti innovato dalla deliberazione*



COMUNE DI ROVIGO

ARERA 363/2021 (cd. "MTR-2"), si è reso necessario definire con maggior accuratezza la previsione temporale circa il passaggio del Comune di Rovigo a tariffa puntuale di natura corrispettiva. In base agli atti finora assunti dai diversi soggetti chiamati ad intervenire in questa complessa trasformazione, ad oggi possiamo citare tre diversi documenti, tutti oggetto di approvazione assembleare da parte dei Comuni del Bacino Rovigo, che in particolar modo possono orientare la valutazione in merito ad una programmazione annuale di quanto in oggetto. Il Piano d'Ambito del Consiglio di Bacino, approvato con delibera n. 8 del 18.09.2020, indica il passaggio da tari tributo a tariffa puntuale di natura corrispettiva come una delle più importanti strategie di Piano (cfr. Cap. 4.6 e 4.11) per il raggiungimento degli obiettivi. In particolare, al Cap. 5 "Azioni di Piano", dove si concentra la sintesi della pianificazione operativa, al Par. 5.17 è definito che l'introduzione della Tariffa puntuale corrispettiva di Bacino è uno degli obiettivi del Piano (cfr. 5.1), nonché principio guida dello stesso (§ 5.2). È inoltre espressamente previsto che sia "compito del Gestore del servizio pubblico integrato di gestione dei rifiuti urbani applicare e riscuote la tariffa Unica di Bacino. Il Consiglio di Bacino elaborerà un unico PEF, bacinizzando i costi e ricavi, ed elaborerà la tariffa per la gestione dei servizi dei rifiuti urbani entro i termini previsti dalle norme vigenti e in conformità a quanto definito nel Regolamento unico per l'applicazione della tariffa." (§ 5.11). Il Piano Industriale di Ecoambiente, approvato dai Comuni Soci in Assemblea di Controllo Analogico in data 23 novembre 2020, recepisce le direttive del Piano d'Ambito e prevede l'applicazione della tariffa puntuale come strumento fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi che il territorio si è dato. I riferimenti all'interno del Piano Industriale sono molteplici, in quanto la tariffa puntuale corrispettiva è il cardine attorno al quale sono state valutate diverse azioni del P.I., che trovano compiutezza proprio nell'introduzione di tale strumento. Dal punto di vista del cronoprogramma operativo, un riferimento di massima si può trovare nella tabella di pagina 126, Par. 5.1.16, ove è riportata una scansione che, ad oggi, risulta di poco modificata da scelte operative contingenti. Facendo però riferimento al cronoprogramma citato, risulta chiaro come il passaggio a tariffa puntuale sia la conseguenza operativa finale di una trasformazione industriale complessiva. Il Contratto di Servizio, infine, approvato con delibera di Assemblea di Bacino in data 30 gennaio 2021, delibera n. 1/2021, sottoscritto successivamente tra Consiglio di Bacino ed Ecoambiente, rimanda al Piano Industriale per quanto riguarda aspetti operativi della messa a regime dei nuovi servizi previsti da contratto e quindi, per quanto qui rileva, può essere inteso come allineato alla previsione da Piano Industriale. Si è voluto passare in rassegna i tre atti sopra richiamati, ciascuno con riferimento a propria deliberazione approvativa, per sostanziare come il Bacino Rovigo, e quindi i Comuni che lo partecipano, si sia già espresso in numerose occasioni circa la volontà di perseguire con fermezza e celerità il passaggio da tari tributo a tariffa puntuale di natura corrispettiva. Ciò premesso, per quanto noto ad oggi in base agli atti sopra richiamati, nonché all'analisi del Piano Annuale delle Attività 2022 trasmesso da Ecoambiente al Consiglio di Bacino e a seguito di ulteriori confronti per le vie brevi, si comunica che, per il Comune di Rovigo, l'infrastrutturazione del sistema di raccolta utile alla predisposizione della tariffa puntuale sarà completata da Ecoambiente a metà del secondo semestre 2022, consentendo pertanto l'introduzione della tariffa puntuale di natura corrispettiva dal 1 gennaio 2023, fatti salvi gli opportuni adempimenti amministrativi anche di titolarità del Comune. Da questo punto di vista, quindi, la programmazione dell'anno 2023 è conforme alla pianificazione iniziale del P.I. e confermata anche dal P.A.A. 2022 del Gestore. Gli ulteriori atti amministrativi necessari saranno oggetto di approfondimento, redazione e confronto con i Comuni a partire dal mese di maggio, per giungere alla scadenza del 31/12 pronti al passaggio a tariffa puntuale. Per tutto quanto sopra richiamato, con riferimento alla pianificazione economico-finanziaria del quadriennio 2022-2024, si ritiene conforme agli atti adottati finora la raffigurazione del passaggio a tariffa puntuale a far data dal 1/1/2023, pur nelle more degli atti amministrativi che saranno da prodursi nel prossimo semestre.";



COMUNE DI ROVIGO

Che in data 11 Aprile 2022, Ns prot. 25061 del 12 Aprile 2022, l'Ente territorialmente competente ha trasmesso *"l'Appendice 1 PEF2022 definitiva del Comune di Rovigo"*, comunicando quanto di seguito riportato *"Con la presente, in vista dell'Assemblea approvativa del Piano Economico-Finanziario (PEF) del servizio della gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, che sarà a breve convocata per il giorno 19 p.v., si trasmette in allegato l'Appendice 1 a titolo di versione definitiva come concordata con gli uffici competenti e che verrà portata in approvazione nella sede sopra indicata. Alla luce della nota di questo Consiglio di Bacino del 8 aprile, Ns. prot. 554, è utile precisare che il PEF 2022-2025 che qui si allega riporta l'impostazione precedentemente concordata con gli uffici competenti, ossia con raffigurazione del passaggio a tariffa corrispettiva dal 2024, impostazione che non ha più ricevuto rilievi. Qualora diversa indicazione dovesse pervenire allo scrivente, si procederà di conseguenza se compatibile con le tempistiche minime necessarie per la data sopra indicata. Si precisa, in merito al PEF dell'annualità 2022, che il limite massimo di crescita delle Entrate Tariffarie è fissato nel 7,6%, come da parametri riportati nell'Appendice 1, e che le Entrate Tariffarie del Comune rispettano tale valore attestandosi al valore di aumento del 7,32%. Si specifica altresì che, come noto agli uffici, la prassi di applicazione delle detrazioni ex art. 1.4 della DET. 2/2021/RIF nel Comune di Rovigo risulta di estrema importanza per la valorizzazione definitiva del PEF e si invita pertanto a prendere atto del risultato delle Entrate Tariffarie a seguito dell'applicazione di tali detrazioni."*;

Richiamato l'art. 1 della Determinazione di Arera n. 02/DRIF/2021 del 04/11/2021, al punto 1.4 prevede che :

"1.4 Dal totale dei costi del piano economico finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente."*;

Che l'adozione del Pef 2022 calcolato con il metodo MTR-2 comporta una entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita che risulta essere pari ad €. 10.123.824,00, di cui €.7.901.635,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente ed €. 2.222.188,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Rovigo;

Che in funzione di quanto concesso dall'articolo succitato il Comune di Rovigo ha ritenuto opportuno portare in detrazione del PEF 2022 le seguenti voci:

- €. 35.136,26 inerenti al contributo MIUR ai sensi del DL 248/07,
- € 227.237,73 relative ad entrate da attività di recupero dell'evasione, intesa come applicazione dell'avanzo vincolato Tari derivante dal recupero dell'omessa dichiarazione Tari;
- € 1.155.815,01 quali ulteriori partite approvate da ETC, corrispondente all'applicazione dell'avanzo vincolato Tari, derivante dal recupero insoluti;

Che fra i costi imputati al Pef dal Comune di Rovigo, secondo quanto previsto dal nuovo metodo, rientrano:

*€. 22.994,00 relativi al Contributo per il servizio reso dal Consorzio di Bonifica Adige Po;

*€. 49.332,00 relativi ai costi sostenuti per il servizio recupero insoluti affidato alla Società AS2 ;

*€. 146.429,00 relativi ai costi del personale dipendente del Comune di Rovigo che presta servizio per attività inerenti la Tari;

*€. 83.217,00 inerenti al contributo per il funzionamento del Consiglio di Bacino Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

*€ 1.262.775,00 quali costi relativi alla quota del fondo credito dubbia esigibilità;

* €. 657.443,00 inerente l'iva massima ammessa dall'MTR sia per i costi del Comune che di Ecoambiente;

Che si ritiene opportuno comunicare che le spese relative alla gestione ordinaria della Tari, intesa come sportello, attività di back e front office oltre che di bollettazione dall'anno 2022 sono stati affidati alla Società Ecoambiente Srl, e rientrano fra i costi indicati alla voce "CARC" del PEF di Ecoambiente. Tale passaggio è stata effettuato in seguito a quanto previsto dal piano Economico Finanziario e Piano Industriale per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti del Bacino di Rovigo, il quale prevede la realizzazione e attivazione di sportelli zonali, fissando per il Comune di Rovigo l'apertura di sportelli, gestiti direttamente dalla Società Ecoambiente, a far data dal 15/12/2021 con inizio del passaggio dei dati dal 01/09/2021, precisando inoltre che *"...omissis.... per gli anni 2021-2022, previsti in regime di finanziamento del servizio tramite TARI, la Società fatturerà il servizio reso direttamente a ciascun Comune."*;

Dato atto che l'iva ammessa dall'MTR ammonta a complessivi € 657.443,00 mentre l'iva che dovrà essere fatturata complessivamente ammonta ad €. 801.016,54 così ripartita:

* € 10.853,04 iva relativa alle fatture che saranno emesse dalla società AS2 srl in funzione del servizio di recupero insoluti Tari (in base al PEF sono ammessi € 49.332,00 iva esclusa). La somma di €. 10.853,04 risulta essere già stanziata e finanziata nel capitolo di spesa 050130/1300 "Contratti di servizio pubblico - Tributi" e non necessita di ulteriori finanziamenti;

* € 790.163,50 iva relativa alle fatture che saranno emesse dalla società Ecoambiente Srl (iva calcolata in funzione del PEF di Ecoambiente pari ad €. 7.901.635,00 iva esclusa), per le quali si rende necessario finanziare la somma di € 132.722,00 arrotondati, con fondi non derivanti dal PEF, ma da fondi di bilancio propri dell'Ente;

Evidenziato che la competenza all'adozione del Pef spetta al Consiglio di Bacino Rovigo essendo a tutti gli effetti operativo quale Ente di governo dell'Ambito territoriale (EGATO);

Richiamato, infine, l'art. 7 della Delibera di Arera n. 363/2021/R/Rif del 03/8/2021 secondo la quale:

"7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;



COMUNE DI ROVIGO

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;

b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2. “;

Dato atto che nella Determinazione n. 02/DRIF/2021, l'Autorità ha chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, che prevede che questi debbano inviare:

2.1 In attuazione della previsione contenuta nel comma 2.4 lettera b) della deliberazione 363/2021/R/RIF, sono adottati i seguenti schemi tipo:

a) a) il piano economico finanziario quadriennale di cui all'Allegato 1;

b) b) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2;

c) c) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato di cui all'Allegato 3, e per i gestori di diritto pubblico di cui all'Allegato 4.

2.2 Gli Enti territorialmente competenti, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono, per ciascun ambito tariffario di propria competenza, alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF, tramite apposita procedura resa disponibile via extranet, con compilazione di maschere web e caricamento di moduli reperibili sul sito, nonché degli ulteriori atti e informazioni richiesti, inviando in particolare la seguente documentazione:

a) a) il piano economico finanziario quadriennale, la relazione di accompagnamento e la/e dichiarazione/i di veridicità del/i gestore/i, redatti secondo gli schemi tipo allegati alla presente determina;

b) b) la delibera di approvazione del piano economico finanziario quadriennale e dei corrispettivi per l'utenza finale. “

c



COMUNE DI ROVIGO

Dato atto che l'art. 1 comma 653 della Legge n. 147/2013 stabilisce che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”, i quali sono stati verificati dal Consiglio di Bacino in sede di redazione dell'appendice all'MTR-2, come comunicato in data 20 Gennaio 2022, Ns prot. 4455;

Vista la documentazione di validazione ed adozione del PEF 2022/2025, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 21 Aprile 2022, Ns prot 27339 del 21 Aprile 2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Preso atto del “PEF 2022/2025” del Comune di Rovigo, pervenuto dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 21 Aprile 2022, Ns prot. 27339 del 21 Aprile 2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

Premesso che la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/22 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”, ha imposto dall'anno 2023 ai Comuni il rispetto di procedure e tempistiche per accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti, nonché alle procedure di sportello, al fine di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livello minimi ed uniformi per le diverse gestioni;

Che tale Deliberazione all'art. 3 dell'Allegato A, ha disposto che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Richiamata la pec del Consiglio di Bacino, pervenuta in data 07 Marzo 2022, Ns prot. 15515, con la quale comunica che entro la data del 31 Marzo 2022, il consiglio di Bacino in qualità di Ente territorialmente competente deve individuare il posizionamento della gestione di ciascun Comune nella matrice degli schemi di riferimento di cui al citato art. 3 determinando in tal modo lo schema regolatorio ed i relativi obblighi applicabili dall'anno 2023;

Che fra gli atti deliberativi dell'assemblea di Bacino, convocata per il giorno 31 Marzo 2022, come da prot. 19632 del 22/03/2022, rientrava anche l'“*Individuazione dello schema regolatorio di cui all'art. 3 dell'allegato A della delibera ARERA 15/2022. (Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF))*”, la quale però non è stata adottata ed è stata rinviata alla seduta del 19 Aprile 2022, come comunicato nella Pec dell'Ente territorialmente competente dell'11 Aprile 2022, Ns prot. 25061 del 12 Aprile 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la suesposta relazione;

VISTO il vigente Regolamento comunale di applicazione della TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale proposta n. 17 del 27/04/2020 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);

VISTA la Legge 27.12.2019, n. 160 (legge di stabilità 2020);

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle Legge sull'ordinamento degli enti locali”;



COMUNE DI ROVIGO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 Settembre 2020, n. 116 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2015/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio”;

ACQUISITO, altresì, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 267/2000, il parere dell’organo di revisione economico- finanziaria, allegato al presente atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28/12/2021, avente ad oggetto “Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2022/2024, relativa nota di aggiornamento al DUP 2022/2024, bilancio di previsione esercizio 2022/2024 e relativi allegati”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 15/03/2022, avente ad oggetto “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 e Piano degli Obiettivi 2022”;

RICHIAMATO l’art. 3 comma 5 quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n. 228, convertito con la Legge di 25 Febbraio 2022, n. 15, secondo il quale *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.”*;

VISTO il Decreto Sindacale n. 32 del 31/7/2019 è stato conferito l’incarico Dirigenziale alla D.ssa Nicoletta Cittadin sulla base della Delibera di Giunta n. 70 del 29/07/2019, a valere per 3 anni dalla data del 01/08/2019;

CHE nel caso di specie il Responsabile del Procedimento è la D.ssa Beccati Genny, Istruttore Direttivo Contabile della Sezione Tributi, designata con Decreto Dirigenziale n. 30 del 15/03/2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 sono stati espressi i pareri;

per quanto sopra,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) per le motivazioni in premessa, prendere atto della documentazione di validazione ed adozione del PEF 2022/2025, pervenuta dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 21 Aprile 2022, Ns prot. 27339 del 21 Aprile 2022, in qualità di Ente di governo dell’Ambito (EGATO), allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 3) di prendere atto del “PEF 2022/2025” del Comune di Rovigo, pervenuto dal Consiglio di Bacino Rovigo in data 21 Aprile 2022 Ns prot. 27339 del 21 Aprile 2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);
- 4) di dare atto che l’adozione del Pef 2022 calcolato con il metodo MTR-2 comporta una entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita che risulta essere pari ad €. 10.123.824,00, di cui €.7.901.635,00 per quanto riguarda il Pef di Ecoambiente ed €. 2.222.188,00 relativi ai costi imputati dal Comune di Rovigo;



COMUNE DI ROVIGO

- 5) di dare atto che l'importo Tari da articolare al netto delle detrazioni risulta essere pari ad € 8.705.635,00, e che fra le detrazioni applicate ai sensi della Determinazione n. 02/DRIF/2021 di ARERA, rientra il contributo del MIUR e l'applicazione dell'avanzo vincolato Tari;
- 6) di dare atto che l'importo della Tari da articolare pari ad € 8.705.635,00 è al netto del tributo Provinciale, TEFA;
- 7) di prendere atto di quanto disposto dal Consiglio di Bacino in merito alla definizione dello Schema n. 1, relativo al 1° livello di qualità, come disposto dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022;
- 8) di trasmettere copia della presente Deliberazione sia alla Società Ecoambiente Srl, quale soggetto gestore del servizio integrato rifiuti urbani, che al Consiglio di Bacino Rovigo, per i provvedimenti di competenza;
- 9) di dare atto che tale Deliberazione dovrà essere trasmessa ad ARERA dall'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni;
- 10) di disporre l'invio del presente atto, a cura dell'ufficio tributi, all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti con sede in Roma, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. 158/99;
- 11) di pubblicare il presente atto nella sezione "amministrazione trasparente", "informazioni ambientali" in ossequio alle norme del D.Lgs 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione.";
- 12) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - sottosezione provvedimenti organi di indirizzo politico" del sito web dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online;
- 13) di dare atto che la pubblicazione dell'atto all'albo online del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- 14) di dare, infine, atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, e all'art. 11 del codice di comportamento aziendale e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e pertanto, in ordine al presente provvedimento, non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto provvedimento.



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni: Si precisa che il parere favorevole è riferito alla parte di competenza del Comune di Rovigo

Rovigo, 21/04/2022

IL DIRIGENTE
Nicoletta Cittadin

Documento sottoscritto con firma digitale